

PIANO STRALCIO AGRICOLTURA: cos'è, cosa prevede per le aziende agricole, i risultati attesi

ing. Federica Pognant
ing. Francesco Matera

Settore A1602B - Emissioni e rischi ambientali



*Inquinanti
target*

Deliberazione di Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854

**Misura di Piano AG.04 -
Riduzione delle emissioni
di ammoniaca in
atmosfera dal comparto
agricolo**

Obiettivi

Ridurre le emissioni di ammoniaca del comparto agricolo piemontese

Elementi di rilievo

Previsione di una regolamentazione per il settore zootecnico in relazione alle fasi di **stabilizzazione**, **stoccaggio** e della **distribuzione in campo** degli **effluenti zootecnici** e dei **digestati**

MISURA STRUTTURALE

*Link al
PRQA*



Deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2196



PM



NO_x



NH₃

*Inquinanti
target*

Elementi di dettaglio:

ALLEGATO A, punti 1.4,
1.5, 2.2.

Obiettivi

Ridurre le emissioni di polveri, ammoniaca ed ossidi di azoto del comparto agricolo piemontese

Elementi di rilievo

Posticipo della AG.04 per fine attuazione PSR (misura **STRUTTURALE**).

All'attivazione del semaforo di qualità dell'aria (misure **TEMPORANEE**), nelle zone oggetto di procedura di infrazione :

- regolamentazione della distribuzione in campo degli effluenti degli zootecnici (palabili e non palabili);
- regolamentazione della distribuzione in campo di fertilizzanti e ammendanti;
- divieto totale di combustione all'aperto.

*Link alla
misura*



Deliberazione di Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 284



*Inquinanti
target*

Criteria e vincoli agronomici per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e dei digestati e per la loro distribuzione in campo, volti a ridurre l'impatto emissivo.

Le nuove norme sono graduate in funzione della dimensione dell'allevamento/impianto, ed entrano in vigore in due fasi.

4.000
aziende
coinvolte

Obiettivi

Ridurre le emissioni di ammoniaca del comparto agricolo piemontese

Elementi di rilievo

Regolamentazione dello **stoccaggio** e della **distribuzione in campo** degli **effluenti zootecnici** e dei **digestati**

Fase I - Applicazione immediata (entro il 27/12/2023) delle **buone pratiche agricole gestionali**

Fase II – Dal 1/1/2026 applicazione delle **migliori tecnologie disponibili (BAT)**

*Link alla
misura*



Oggetto del Piano Stralcio Agricoltura sono gli allevamenti di bovini, suini, avicunicoli e bufali con un valore di azoto escreto superiore a 1.000 kg o dotate di un titolo autorizzativo ai sensi del d.lgs 152/2006.

Classi di azoto escreto (kg)	Avicoli (t di azoto escreto)	Bovini (t di azoto escreto)	Bufali (t di azoto escreto)	Conigli (t di azoto escreto)	Suini (t di azoto escreto)	Totale (t di azoto escreto)
1.001 ÷ 2.999	136	2.460		65	256	2.916 (6,2 %)
3.000 ÷ 5.999	352	6.191	6	40	1.113	7.702 (16,3%)
6.000 ÷ 19.999	1.935	15.138		15	5.831	22.920 (48,6%)
≥ 20.000	1.460	6.557	124	2	5.303	13.446 (28,5%)
	3.883 (8,3%)	30.346 (64,6 %)	130 (0,3%)	122 (0,3%)	12.503 (26,6%)	46.984

Quantitativi di azoto escreto suddivisi per classi aziendali e per specie animale

Le disposizioni del Piano Stralcio Agricoltura si applicano:

- alle attività di **allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali**, che producono annualmente valori di azoto zootecnico escreto maggiori di 1.000 kg/a;
- alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- agli **impianti di produzione di biogas e/o biometano**, che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico nel rispetto del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.

Per le attività diverse da quelle sopra descritte, restano vigenti le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, soggetti alle disposizioni del presente Piano Stralcio, le prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente ai sensi dell'art. 271, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le tempistiche definite al punto 3 delle "Disposizioni Attuative".

Tali prescrizioni costituiscono inoltre, requisito minimo nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 155/2010 e dell'art. 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Aziende esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio

Pratiche/tecniche ammesse, suddivise per classe di azoto escreto e tipologia di refluo

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	≥ 3.000	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	≥ 3.000	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	3.000 ÷ 19.999	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 20.000	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore	65%

Aziende esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio

Pratiche/tecniche ammesse, suddivise per titolo autorizzativo e tipologia di refluo

	Tipologia di refluo	Titolo autorizzativo	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	AVG, AIA o AUA	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	AVG	Incorporazione entro 12 ore	45%
		AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore	65%

Aziende esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio

Pratiche/tecniche ammesse, suddivise per classe di azoto escreto e tipologia di refluo

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	3.000 ÷ 5.999	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
		≥ 6.000	Coprire il cumulo in concimaia e in campo Stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	3.000 ÷ 5.999	Copertura con materiali leggeri alla rinfusa Copertura con piastrelle geometriche galleggianti Copertura con sfere plastiche galleggianti	50%
		6.000 ÷ 19.999	Copertura con teli flottanti	60%
		≥ 20.000	Copertura rigida/ flessibile (a tenda)	90%
Fase di spandimento	Palabile	1.001 ÷ 2.999	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60%
	Non palabile	1.001 ÷ 2.999	Incorporazione entro 12 ore Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 24h	45%
		≥ 3.000	Iniezione superficiale (solchi aperti) Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione) Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 4h	70%

Aziende esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio

Pratiche/tecniche ammesse, suddivise per titolo autorizzativo e tipologia di refluo

	Tipologia di refluo o digestato	Titolo autorizzativi	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	AVG, AIA o AUA	Coprire il cumulo in concimaia e in campo Stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	AVG	Copertura con teli flottanti	60%
		AUA o AIA	Copertura rigida/ flessibile (a tenda)	90%
Fase di spandimento	Palabile	AVG, AIA o AUA	Incorporazione entro 4 ore Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione)	60%
	Non palabile	AVG, AIA o AUA	Iniezione superficiale (solchi aperti) Incorporazione immediata (coltivazione senza inversione) Distribuzione in bande a raso + incorporazione entro 4h	70%

Disposizioni per le aziende con classe di azoto >1000 kg

Per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, soggetti alle disposizioni del presente Piano Stralcio, le prescrizioni, definite nel PSA, costituiscono riferimento cogente ai sensi dell'art. 271, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le tempistiche definite nel piano.

Adeguamento secondo le tempistiche del piano (tabelle 1a e 2a, al punto 3 delle Disposizioni attuative) *(con piani e programmi le regioni possono definire disposizioni più restrittive, con particolare riferimento alla qualità dell'aria).*

Sanzioni in caso di inadempimento (art. 279 comma 2bis del d.lgs152/2006):

“2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. “

Disposizioni per gli aziende titolari di AVG

Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 sono in corso di predisposizione dalla Regione in coerenza con quanto indicato nel PSA, al fine di consentire la riadesione delle attività soggette nei termini indicati.

Sanzioni in caso di inadempimento (art. 279 comma 2bis del d.lgs.152/2006):

“2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. “

Disposizioni per gli aziende di AIA e AUA

Entro 120 giorni dall'approvazione del Piano Stralcio (**25 ottobre 2023**), i gestori di attività autorizzate alle emissioni in atmosfera sulla base delle ulteriori procedure autorizzative disciplinate dal d.lgs. 152/2006, che necessitano di adeguare la propria attività ai fini del rispetto delle misure del presente Piano, trasmettono all'Autorità competente una comunicazione delle modifiche da effettuarsi all'attività, ai fini dell'adeguamento della medesima alle pratiche ed alle tecniche previste. Sulla base di tale comunicazione, l'Autorità competente provvede all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

In assenza della suddetta comunicazione, fermo restando la sanzionabilità **art. 279 comma 2bis del d.lgs.152/2006**, ai sensi l'Autorità competente, previa verifica della compatibilità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente con il raggiungimento degli obiettivi di riduzione emissiva e dei livelli di tutela della qualità dell'aria previsti dal presente Piano, procede, qualora necessario, all'avvio del procedimento di rinnovo o riesame del provvedimento autorizzativo.

Qualora le specifiche prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi vigenti per ogni singolo allevamento o impianto, garantiscano riduzioni emissive equivalenti o maggiori, rispetto a quanto prescritto dal Piano Stralcio, il presente Piano si intende attuato.

Aziende che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di approvazione del Piano Stralcio

Gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli, di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare *ex-novo* e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD);
- rispetto delle disposizioni previste nella seconda fase di attuazione del Piano.

Le attività di allevamento, esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio, ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggette ai presenti vincoli di obbligatoria adozione.

Impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di approvazione del Piano

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare *ex-novo* e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- obbligo di recupero del biogas dalle vasche di stoccaggio del digestato quando tecnicamente possibile (la possibilità o meno del recupero deve essere motivata nel progetto dell'impianto);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- obbligo del rispetto delle disposizioni previste nella seconda fase di attuazione del Piano per la classe dimensionale maggiore (≥ 20.000 kg/anno).

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano, esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio, ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggetti ai presenti vincoli di obbligatoria adozione.

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste dal presente Piano è svolto dalle Province, dalla Città Metropolitana di Torino e da ARPA Piemonte nell'ambito delle proprie attività istituzionali.


Per verificare l'applicazione del Piano, fatti salvi i controlli effettuati in modalità cartolare, vengono annualmente svolti **controlli a campione in azienda sul 4% dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del piano**, per la verifica delle modalità di stoccaggio aziendale dei reflui e dei digestati, e sull'**1% delle distribuzioni in campo**, per la verifica delle modalità di spandimento.

Per permettere lo svolgimento dei controlli, le attività soggette comunicano preventivamente lo svolgimento delle distribuzioni in campo attraverso idonei sistemi di comunicazione delle informazioni messi a disposizione da parte di Regione Piemonte.


La Direzione Agricoltura e Cibo, anche ai fini del coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo previste dalla normativa vigente, definisce **le linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli**, individuando eventuali criteri di rischio per la selezione del campione di controllo, e coordina la messa a disposizione di idonei sistemi di comunicazione delle informazioni.

In caso di inosservanza delle prescrizioni del Piano si applicano le sanzioni previste dall'art. 279, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, anche nell'ipotesi di provvedimento autorizzativo non aggiornato. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del medesimo decreto.

Agricoltura - Stabulazioni (C.10R)



Agricoltura - Macchinari per spandimento



Regione Piemonte effettua la valutazione delle riduzioni emissive conseguite, attraverso l'utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole del Piemonte (AA), al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Piano. Tale valutazione sarà effettuata sulle annualità 2023 e 2025, con dati a Consuntivo. **Lo stato di attuazione viene comunicato alla CE, per il tramite del MASE (Decisione 2011/850/EU).**

risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it

francesco.matera@regione.piemonte.it

federica.pognant@regione.piemonte.it